

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0187/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)**

---

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 12/2/2008, n. 051/Pres. (B.U.R. 27/2/2008, n. SO 8).

DPRReg. 29/11/2016, n. 0226/Pres. (B.U.R. 14/12/2016, n. 50).

DPRReg. 22/2/2017, n. 042/Pres. (B.U.R. 8/3/2017, n. 10).

L.R. 25/2018, art. 3, c. 5 (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 42).

DPRReg. 29/4/2022, n. 057/Pres. (B.U.R. 11/5/2022, n. 19).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Modalità di presentazione delle domande
Art. 3	Criteri di concessione dei contributi
Art. 4	Modalità di concessione dei contributi
Art. 5	Spese ammissibili
Art. 6	Modalità di erogazione e rendicontazione
Art. 7	Declaratoria di decadenza
Art. 8	Cumulabilità
Art. 9	Norma transitoria
Art. 10	Entrata in vigore

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo, in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane) a favore dei Comuni ricompresi nei territori classificati montani dalla normativa regionale vigente.

Art. 2  
(Modalità di presentazione delle domande)<sup>1</sup>

1. Le domande di contributo sono presentate tramite PEC al Servizio competente della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche all'indirizzo [gestioneterritorio@certregione.fvg.it](mailto:gestioneterritorio@certregione.fvg.it), durante tutto l'anno.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

- a) relazione tecnico illustrativa che descrive dettagliatamente l'area oggetto dell'intervento proposto, la realtà agronomica e fondiaria, gli obiettivi perseguiti nelle materie agricola ed economica, con indicazione delle modalità di valorizzazione dell'area dal punto di vista agricolo e la previsione di organizzazione delle aree; essa, inoltre, illustra gli aspetti urbanistici correlati all'approvazione del piano, gli aspetti ambientali e paesaggistici e contiene l'indicazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario da realizzarsi, il cronoprogramma dell'intervento ed il preventivo di spesa. In particolare sono indicati l'estensione della superficie considerata, il numero delle particelle ricomprese, il numero degli intestatari interessati;
- b) deliberazione dell'organo competente del Comune concernente l'avvio del procedimento di formazione del piano e l'autorizzazione a presentare domanda di contributo.

3. Le domande sono considerate ammissibili solo se complete di tutta la documentazione di cui al comma 2 e sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Non sono ammissibili le domande dei Comuni che non hanno completato la preventiva procedura di esproprio in ordine a interventi già finanziati ai sensi del presente regolamento.

Art. 3  
(Criteri di concessione dei contributi)<sup>2 3 4</sup>

---

<sup>1</sup> Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 29/4/2022, n. 057/Pres. (B.U.R. 11/5/2022, n. 19).

<sup>2</sup> Comma abrogato da art. 1, c. 1, DPRReg. 29/11/2016, n. 0226/Pres. (B.U.R. 14/12/2016, n. 50).

<sup>3</sup> Comma aggiunto da art. 1, DPRReg. 12/2/2008, n. 051/Pres. (B.U.R. 27/2/2008, n. SO 8).

<sup>4</sup> Articolo abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 29/4/2022, n. 057/Pres. (B.U.R. 11/5/2022, n. 19).

(ABROGATO).

Art. 4

*(Modalità di concessione dei contributi)<sup>5</sup>*

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente nel limite massimo fissato al comma 2 dell'articolo 5.

3. Le domande sono finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le domande non soddisfatte per carenza di risorse disponibili sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel caso di sopravvenuta disponibilità di risorse entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

Art. 5

*(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili a contributo le spese, comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora questa rappresenti un costo, per:

- a) studi di fattibilità e progettazione;
- b) acquisizione di aree;
- c) spese connesse alla realizzazione di infrastrutture ed interventi di miglioramento fondiario<sup>6</sup>;
- d) spese tecniche generali per espropriazioni, vulture e trascrizioni, nonché eventuali spese notarili;
- e) spese per imposte, tasse e diritti conseguenti l'acquisizione delle aree e la loro trascrizione.

2. La spesa massima ammissibile riferita alle tipologie di cui al comma 1, è determinata in 34.000,00 euro per ettaro.

Art. 6

*(Modalità di erogazione e rendicontazione)*

1. L'erogazione dei contributi avviene in via anticipata, secondo le seguenti modalità:
- a) acconto del 10% della spesa ritenuta ammissibile, a seguito dell'adozione del piano di insediamento produttivo agricolo, da parte dell'organo competente del Comune;
  - b) saldo del contributo a seguito dell'approvazione del piano da parte dell'organo competente del Comune ed alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>5</sup> Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 29/4/2022, n. 057/Pres. (B.U.R. 11/5/2022, n. 19).

<sup>6</sup> Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 22/2/2017, n. 042/Pres. (B.U.R. 8/3/2017, n. 10).

2. Per la rendicontazione delle spese effettuate si applica l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).<sup>7</sup>

3. Le spese ammesse a contributo sono rendicontate entro sei anni dalla data del decreto di concessione del contributo, fatta salva la possibilità di proroghe richieste dal Comune per giustificati motivi, per un periodo complessivo comunque non superiore ad ulteriori sei anni.

Art. 7  
(*Declaratoria di decadenza*)

1. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6, il Servizio competente procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate.

2. In caso di revoca, possono essere riconosciute all'ente le spese documentate e relative ad interventi dichiarati funzionali dal responsabile del procedimento del Comune.

Art. 8  
(*Cumulabilità*)

1. E' ammessa la cumulabilità di contributi per le finalità di cui al presente regolamento; in tal caso, la somma non deve superare la spesa ammissibile di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 9  
(*Norma transitoria*)<sup>8</sup>

(ABROGATO).

Art. 10  
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 3, c. 5, L.R. 25/2018 (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 42) in via eccezionale è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di presentazione dei Piani di insediamento produttivo agricolo in riferimento ai contributi concessi ai Comuni negli anni 2007 e 2008.

<sup>8</sup> Articolo abrogato da art. 3, c. 1, DPR. 29/4/2022, n. 057/Pres. (B.U.R. 11/5/2022, n. 19).